

# NEWS

## IL "BAIL IN"...., COS'E'?



Il nostro Paese è, quindi, chiamato a recepire le direttive europee (**Legge di delegazione europea 2014**) ed in particolare, all'**art.8**, la direttiva **2014/59/UE** che istituisce "un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento".

Gli obiettivi della direttiva mirano, da una parte, a prevenire la crisi degli intermediari finanziari e dall'altra, a risolverla con rapidità ed efficienza. **Come?**

In via preventiva, le banche e gli intermediari finanziari dovranno predisporre un "**piano di risanamento**" che preveda, in dettaglio, gli interventi da attuare in caso di crisi. Detto programma dovrà, poi, essere approvato dalle rispettive **Autorità di Vigilanza** (Bce per le grandi banche e Banca d'Italia per quelle di minore dimensione).

Le stesse Autorità, con apposite strutture, dovranno individuare, anticipatamente, gli interventi più utili da adottare, secondo le caratteristiche della singola banca, per far fronte agli eventuali eventi negativi compresa, anche, la

possibilità di prescrivere, pur in presenza di sana e normale gestione, **la semplificazione della struttura operativa** per facilitare la gestione di una eventuale crisi.

Infine, in caso di **violazione o tentativo di violazione** delle cd."regole prudenziali", le Autorità di Vigilanza potranno dare ordini agli amministratori ovvero rimuoverli, insieme, al top management ed agli organi di controllo e/o affiancarli con uno o più amministratori temporanei.

Scoppiata, invece, la crisi con pericolo per la stabilità del sistema, si attiverà la "**risoluzione**" della banca.

Questo strumento viene dedicato, in particolare modo, alle **grandi banche** con lo scopo non di liquidarle, ma di **preservarle** per evitare il cd."**rischio sistemico**" e cioè la possibilità d'insolvenza o di fallimenti a catena di altri intermediari finanziari a causa dell'influenza degli uni con gli altri, considerata la forte interconnessione mondiale del sistema bancario e finanziario.

### IL BAIL IN

Il "**bail in**" (salvataggio dall'interno), è stato approvato con il **Disegno di Legge n.1758** dal Senato della Repubblica italiana ed è passato in sede consultiva alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati (**A.C.3123**).

Sino ad oggi la Banca d'Italia, in caso di **crisi di una banca o di un intermediario finanziario**, poteva intervenire in due modi: con l'**amministrazione straordinaria**, sostituendosi alla "governance" bancaria per trovare una soluzione ovvero con la **liquidazione coatta amministrativa** cioè la messa in liquidazione della banca, tentando di vendere il relativo patrimonio con l'impresa, ancora, attiva (es.: la cessione degli sportelli bancari, con i connessi rapporti con i clienti od in genere di qualsiasi valore tangibile o intangibile) per coprire le passività.

A causa della crisi finanziaria molti Paesi nel mondo, a **differenza dell'Italia**, non avendo disciplinato in modo adeguato le crisi bancarie (es: Gran Bretagna, Stati Uniti, Irlanda, etc.) tra fallimenti e tentativi di salvataggio pubblico, hanno subito danni alla stabilità dell'intero sistema bancario, prodotto rischio sistemico e danno ai contribuenti con l'aumento del proprio debito pubblico.

L'Unione europea ha, quindi, deciso d'intervenire adottando una direttiva denominata "**Banking Recovery and Resolution**".



## I PROVVEDIMENTI DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE

Le Autorità di Vigilanza, in caso di crisi bancaria potranno:

**a) vendere tutto o parte del patrimonio della banca comprese le sue azioni a un terzo soggetto** (cessione delle attività d'impresa). La vendita sarà effettuata, a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione per cui gli eventuali corrispettivi pagati dall'acquirente andranno a **beneficio dei proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà**. In subordine, a favore della **banca soggetta a risoluzione**, ove la vendita dell'attività d'impresa sia stata effettuata tramite cessione all'acquirente di parte o della totalità delle attività e delle passività dell'ente;

**b) trasferire tutto il patrimonio della banca, o una sua parte, a un ente-ponte "traghettatore"** quando non sia possibile trovare in tempi brevi una collocazione definitiva per gli asset della banca (pratica diffusa in caso di crisi). L'ente-ponte dovrà essere una persona giuridica interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche, costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi dalla banca in risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, diritti e passività di uno o più banche soggette a risoluzione al fine di mantenere l'accesso alle **funzioni essenziali per la vendita**. Gli eventuali corrispettivi pagati dall'ente-ponte andranno a beneficio, anche in questo caso, **dei proprietari delle azioni o dei titoli di proprietà** ovvero della **banca in risoluzione** se trattasi di parte o della totalità delle attività e delle passività dell'ente. Infine, sarà possibile, anche, ritrasferire diritti, attività o passività dall'ente-ponte alla banca soggetta a risoluzione, ovvero ritrasferire le proprietà originarie e la banca o **obbligati** a riprendere tali azioni o altri titoli di proprietà, **previsto dallo strumento** effettuata la cessione o se le attività, diritti o passività **non** di azioni o altri titoli di passività **definiti nello** stata effettuata la cessione o non cessione.



azioni o altri titoli di proprietà ai i proprietari originari **saranno purché, espressamente,** mediante il quale è stata azioni o altri titoli di proprietà, **rientrano di fatto** nelle classi proprietà, attività, diritti o **strumento** mediante il quale è rispettano le condizioni per la

Gli obiettivi dell'ente-ponte **non responsabilità nei confronti dell'ente** soggetto a risoluzione e **l'organo di amministrazione o l'alta dirigenza non hanno, nei confronti degli azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che l'atto o l'omissione non implichi negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale**, che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori;

**comportano obblighi né degli azionisti o creditori**

**c) cedere a uno o più veicoli di gestione** le attività, diritti o passività di un **ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte, senza il consenso degli azionisti. Possibile separazione delle attività non in sofferenza dell'ente da quelle deteriorate o in sofferenza.**

Il **veicolo di gestione** sarà una persona giuridica, interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche con il compito di **massimizzare il valore delle attività attraverso la vendita finale ovvero la liquidazione ordinata.**

Nell'applicare lo strumento della separazione delle attività, le autorità di risoluzione stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività al veicolo di gestione e gli eventuali corrispettivi pagati dal veicolo di gestione vanno a beneficio **dell'ente soggetto a risoluzione**. Le autorità di risoluzione possono cedere a più riprese le attività, diritti o passività dell'ente soggetto a risoluzione a uno o più veicoli di gestione e ritrasferirli allo stesso ente, **con obbligo di ripresa**. Anche in questo caso non sono previste responsabilità dei veicoli di gestione loro amministratori ed alta dirigenza **se non in presenza di negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale di appartenenza.**

## IL "BAIL IN"



**d) il bail-in** si applica a:

*"b) enti finanziari stabiliti nell'Unione come filiazioni di un ente creditizio o di un'impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), soggetti alla vigilanza dell'impresa madre su base consolidata in conformità degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013;*

*c) società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista stabilite nell'Unione;*

*d) società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione;"*

Prevede **la svalutazione e conversione dei titoli degli azionisti e dei creditori dell'ente (banca)** che parteciperanno al piano di risanamento sino a un limite massimo dell'**8 per cento** delle passività della banca, secondo una precisa gerarchia di intervento (**azionisti, obbligazionisti junior, obbligazionisti senior e titolari di depositi oltre i 100.000 euro**).

**Sono esclusi dal bail-in i depositi sotto la soglia dei 100.000 euro, le passività garantite e quelle nei confronti dei dipendenti per retribuzioni e pensioni**, più precisamente:

*"2. Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo:*

*a) depositi protetti;*

*b) passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite;*

*c) qualsiasi passività derivante dal fatto che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente;*

*d) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;*

*e) passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;*

*f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema;*

*g) una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:*

*i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo;*

*ii) un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;*

*iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;*

*iv) sistemi di garanzia dei depositi derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE."*

## IL "BAIL IN"

Si trasformano i creditori della banca in azionisti con la differenza che i depositanti non partecipano agli utili della banca e chi presta denaro alla banca (obbligazionisti) partecipa al rischio d'impresa.

Qualora, i fondi forniti da azionisti, obbligazionisti e creditori non siano sufficienti, si potrà ricorrere **fondo unico di risoluzione** per un ammontare **fino al 5%** delle passività della banca in crisi.

In buona sostanza in caso di crisi, saranno gli stessi depositanti ed investitori a dover sopportare i costi del salvataggio della banca, **non soltanto i soci, ma anche i creditori.**

**Vi sono stati casi d'impresе (non bancarie) salvate** mediante la conversione **di crediti in azioni**, ma con la piccola differenza **che i soci e i creditori lo hanno scelto** approvando un concordato preventivo. Nel caso del "bail-in", invece, ciò accadrà **in modo cogente ad opera della Autorità di risoluzione.**

Altra anomalia e differenza con le altre aziende in crisi **è quella di non intaccare, minimamente, i rapporti economici con il proprio personale bancario**, avulso dal fenomeno del "bail in", e che seppur parte integrante della banca in crisi non viene più visto **come creditore**, seppur privilegiato, tra i creditori e nemmeno coinvolto nel risanamento economico aziendale.

Sul possibile vantaggio per i creditori rispetto alla liquidazione della banca in crisi, vi sono molti dubbi, visti gli interventi prioritari indicati ai succitati punti a), b, e c) mentre resta la discrezionalità delle Autorità di Vigilanza per l'applicazione di quest'ultima misura.

Infine, il Senato della nostra Repubblica ha modificato la lettera b) della Direttiva 2014/59/UE per cui l'attivazione di tali poteri dovrà avvenire valutando inoltre **l'opportunità di stabilire modalità applicative del "bail-in" coerenti con la forma societaria cooperativa.** Il coinvolgimento, quindi, dei creditori nelle perdite mediante la cancellazione, almeno parziale, del credito ovvero la sua conversione in capitale potrà essere attivato dal 2016, in linea di principio, anche nei confronti **delle banche di piccole dimensioni e operanti in ambito locale (BCC).**

Resterà, ancora, in vita **la liquidazione coatta amministrativa**, probabilmente con un ruolo del tutto residuale.

Insomma, il sistema bancario europeo non deve crollare e **non deve cambiare**, a discapito, anche dei propri clienti e dei propri sostenitori finanziari. Una "casta" regolatrice delle attività economico-finanziarie e di vita del popolo europeo, quale **governo oligarchico in una Unione europea non Stato.**

Eppure altri Paesi la pensano diversamente.

L'Islanda è stato il primo paese europeo coinvolto nella crisi finanziaria del 2008 ed oggi registra un Pil superiore ai livelli pre crisi. Mentre altri Stati europei e non, salvavano le banche con i soldi pubblici l'Islanda ha lasciato che i propri istituti di credito fallissero mettendo, peraltro, dietro le sbarre i banchieri e gli altri responsabili della crisi.

Le banche furono nazionalizzate e lasciate fallire **senza l'accollo sulle casse pubbliche dell'onere del rimborso dei debiti, tranne il rimborso dei risparmi dei cittadini islandesi.**

Venne attivata una politica di spesa pubblica austera, basata su criteri di efficacia, preservando solo stato sociale. Sfidando la comunità internazionale, l'Islanda ha raggiunto ottimi risultati, la disoccupazione in forte diminuzione ed il prestito che fu erogato, nel periodo di crisi, dal Fmi (Fondo monetario internazionale) rimborsato regolarmente. La lusinghiera situazione ha riportato il Paese sul mercato dei capitali internazionali e si è elevato il rating.



## LA BANCA D'ITALIA



Si riporta integralmente l'articolo di **Francesco Sforza**, pubblicato sul **"Il Fatto Quotidiano"** del **26 Giugno 2015**, in tema di Autorità di Vigilanza.

**"Banca d'Italia, l'altra casta. "Vigilanza a danno dei piccoli e dei risparmiatori"**

**"La Banda d'Italia"**, libro-inchiesta del presidente dell'Adusbef Elio Lannutti, mette in luce un sistema autoreferenziale che troppo spesso non vigila o non trasmette le proprie informazioni. Risultato: miliardi persi dai risparmiatori e un costo sistemico enorme perché le banche italiane sono tre volte più care delle concorrenti europee".

*E' un riflesso condizionato: se uno dice Banca d'Italia a me vengono subito in mente Paolo Baffi, Mario Sarcinelli e Giorgio Ambrosoli, il commissario liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona che pagò con la vita la sua dedizione al Paese, al bene comune, all'onestà e alla verità. Poi, certo, ci sono altri grandi, grandissimi economisti che hanno ricoperto il ruolo di governatore prima di Baffi o che gli sono succeduti, come Carlo Azeglio Ciampi. Ma a me, in quegli anni in cui ero ragazzo, il senso "forte" dell'istituzione Banca d'Italia lo hanno trasmesso quei tre uomini con il loro esempio. Ecco perché ho trovato particolarmente dolorosa la lettura di "La Banda d'Italia" (Chiarelettere), il libro-inchiesta di Elio Lannutti su un'istituzione che da diversi anni ormai sembra essersi trasformata nel contrario di ciò che era. Lettura dolorosa ma rivelatrice di un inganno fattosi sistema attraverso la collusione con i controllati, favorita anche dal meccanismo delle porte girevoli che consentono passaggi "arditi", come quelli dei molti ispettori e funzionari divenuti dirigenti bancari, per non parlare delle nomine ai più alti livelli dell'istituto centrale concertate con gli azionisti, cioè le banche.*

*Quello che Lannutti mette in luce con la forza dei dati e di quasi trent'anni di battaglie a fianco dei correntisti e dei risparmiatori è un sistema autoreferenziale e omertoso dove la vigilanza viene usata come una clava contro i piccoli per costringerli a consegnarsi ai grandi. Una vigilanza che, contrariamente a quanto accadeva ai tempi di Carli e di Baffi, si guarda bene dal vigilare. O, se vigila, viene annichilita come accaduto non molti anni fa nell'era di Antonio Fazio, l'ultimo governatore "a vita". O ancora "silenziata", come dice Lannutti a proposito di Mario Draghi e dell'acquisizione di Antonveneta da parte del Monte dei Paschi di Siena: "La Banca d'Italia guidata da Mario Draghi nel 2007 sapeva che Antonveneta era un cattivo affare, ma non trasmise le sue informazioni al Monte dei Paschi che la strapagò per 9 miliardi". A luglio il Tesoro diverrà azionista dell'istituto senese – terzo gruppo bancario italiano, tecnicamente "fallito" varie volte in questi anni grazie anche a quell'acquisizione – perché i bilanci sono ancora in perdita e dunque Siena non ha potuto pagare gli interessi sui cosiddetti Monti-bond, i prestiti miliardari gentilmente offerti dallo Stato a spese dei contribuenti.*

*Elenco dei disastri è lungo ed è costato miliardi ai risparmiatori, ma chi pensa che questo sia l'unico prezzo pagato è un illuso: il costo sistemico è enorme perché le banche italiane sono tre volte più care delle concorrenti europee, ma la Banca d'Italia non se ne preoccupa. Anzi, fornisce dati che sottostimano i costi effettivi delle banche misurati non solo dall'Adusbef, l'associazione degli utenti bancari di cui Lannutti è presidente, ma anche dall'Università Bocconi e da altre prestigiose istituzioni. Peggio ancora: "La Banda d'Italia" denuncia responsabilità precise di Via Nazionale nel mancato contrasto all'usura e sulla pratica dell'anatocismo (cioè il pagamento di interessi sugli interessi) e aggiunge il carico pesante dei privilegi della casta di Via Nazionale che gode non solo di stipendi al di fuori di ogni logica (il governatore della Banca d'Italia, ormai quasi privo di poteri, guadagna molto di più del presidente della Bce e di quello della Fed), ma anche di benefit più consoni a sceicchi che a funzionari pubblici, come l'uso della carta di credito per spese personali fino a 10mila euro al mese e case di lusso a prezzi calmierati. Per non parlare della banca interna riservata ai dipendenti.*

*Quando è iniziata la mutazione genetica della più prestigiosa e antica istituzione italiana? Secondo Lannutti lo spartiacque è stato il 2003, il non accorgersi di quanto stava accadendo a Parmalat con oltre 3 miliardi di Riba (ricevute bancarie) falsificate. Da lì in poi è effettivamente accaduto di tutto: banche di provincia come la Popolare di Lodi di Gianpiero Fiorani balzate improvvisamente ai primi posti della graduatoria nazionale, baci in fronte al governatore, un utilizzo sempre più improprio di due beni preziosi quali l'autonomia e la discrezionalità e l'emergere di un madornale conflitto d'interessi essendo il controllore posseduto per oltre il 90% da banche e assicurazioni su cui esercita poteri di vigilanza e che, tra molti favori e regalie, hanno beneficiato anche della super-rivalutazione delle quote disposta dall'ex ministro del Tesoro Fabrizio Saccomanni, già direttore generale di Bankitalia.*

*Dal caso della Banca dell'Etruria allo strano commissariamento del Banco di Credito di Siracusa, passando per le Coop e i molti casi di svolgimento abusivo dell'attività bancaria: la "Banda d'Italia", come recita il sottotitolo, è "la prima vera inchiesta su Bankitalia, la super casta degli intoccabili che governa i nostri soldi" e non a caso denuncia le lacune dell'informazione italiana che – salvo rare eccezioni – su Via Nazionale e le sue vicende preferisce far calare la coltre del silenzio."*